







Firenze, 29 dicembre 2015

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale 21 maggio 2012, n. 21: "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"

D'iniziativa del consigliere



SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 comma 2 punto B

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), l) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Approva la presente legge

Art. 1

Modifica all'articolo 2 comma 2 punto B

Cassare le parole "lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge ha lo scopo di tutelare le zone ad alto rischio idraulico vietando la costruzione, nelle stesse, di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. I recenti tragici eventi che hanno colpito duramente il territorio toscano hanno acuito l'urgenza di disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico.

Con la modifica dell'articolo 2 comma 2 punto B della Legge 21/2012 si eliminano fra le strutture realizzabili nelle aree a rischio idraulico quelle per "lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti".